



TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE PRIMA CIVILE

IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

CON ORDINANZA EMESSA EX ART. 702 TER C.P.C.

Nella causa portante il n. 1695/2020 R.G., promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,

da

IN FALLIMENTO IN PERSONA

CURATORE DR.

., rappresentata dall'avv. VOLTAREL SIMONE

per mandato in calce del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., domiciliata presso lo studio dello stesso in Treviso,

– RICORRENTE –

contro

BANC SPA, in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore,

– RESISTENTE CONTUMACE –

OGGETTO: INDEBITO SOGGETTIVO – INDEBITO OGGETTIVO

esaminate le conclusioni rassegnate dalla parte costituita,

Osserva

Preliminarmente va ribadita la contumacia dell'istituto di credito convenuto, già dichiarato all'udienza del 15 ottobre 2020.

Il ricorso, infatti, risulta notificato entro il termine assegnato dal Giudice del 6 aprile 2020, dovendosi intendere detta assegnazione di termine per notifica un mero onere per il ricorrente, ma non un aumento dei termini a difesa *ex lege* previsti per la costituzione della resistente, i quali nel caso di specie sono pienamente rispettati ex art. 702 bis comma III c.p.c. rispetto alla prima udienza del 18 giugno 2020 (ciò anche ove si consideri l'eccezionale sospensione dei termini processuali dal 8 marzo 2020 e sino al 11 maggio



2020). Il più accelerato termine per notifica, per come assegnato a carico del resistente, non può infatti ritenersi un (implicito) aumento dei termini a difesa *ex lege* previsti per la costituzione della controparte, trattandosi al più di una disposizione di direzione del processo volta ad evitare il rischio di rinnovazioni superflue.

Tanto premesso, si rileva a questo punto, nel merito, che il presente ricorso è stato promosso dalla Curatela in epigrafe indicata in ragione della mancata spontanea restituzione, da parte della resistente, di quota parte delle somme anticipatamente versate in sede di esecuzione immobiliare ex art. 41 t.u.b. e rivelatesi non integralmente dovute all'esito dell'approvazione del progetto di ripartizione reso in sede fallimentare.

Più in particolare, la parte ricorrente ha evidenziato le seguenti circostanze di fatto, ovvero che:

a) con atto di pignoramento 13/10/2010 rubricato al RGE 689/2010 è stata sottoposta ad esecuzione forzata immobiliare la piena proprietà di un immobile sito in via Pinelli, sito in Treviso, intestato per la nuda proprietà al signor _____ : (doc. 1);

b) pendente procedura, con sentenza _____ del _____ /2012 è stato dichiarato il fallimento personale dell'esecutato signor _____ : (doc. 2);

c) l'esecuzione è stata proseguita dall'istituto bancario, nonostante il divieto dell'art. 51 L. 267/1942 (Legge fallimentare), attesa la previsione di cui all'art. 41 comma II del d. lgs. n. 385/1993;

d) l'immobile è stato aggiudicato ad € 80.000,00, di cui € 56.000,00 ascrivibili al diritto di nuda proprietà (cfr. doc. 3, pag. 8, 70% coefficiente di moltiplicazione per determinare il valore della nuda proprietà);

e) con progetto di distribuzione 08/2/2018, approvato all'udienza del 14/3/2018 (doc. 4), è stato assegnato al creditore ipotecario di I° grado precedente _____ spa (divenuto nel frattempo Banc _____ spa per effetto di fusione per incorporazione – cfr. doc. 5, pag. 5 punto B.1) il netto ricavato dalla vendita per complessivi € 73.005,86, di cui € 56.000,00 già erogati in via provvisoria con provvedimento ex art. 41 TUB (doc. 6);



- f) in ambito concorsuale, in data 22/5/2019 la Curatela ha depositato in cancelleria fallimentare e comunicato a tutti i creditori un progetto di ripartizione parziale 03/5/2019 (doc. 7), cui non ha fatto seguito alcuna osservazione o reclamo;
- g) atteso il silenzio del ceto creditorio, è stata formulata istanza di esecutività del progetto ex art. 110 u.c. L.F. (doc. 8), concessa dal Tribunale con provvedimento del 14/6/2019, col quale sono stati autorizzati i pagamenti ai creditori beneficiari (doc. 9);
- h) in sede fallimentare, alcuni creditori vantano cause di prelazione poziori rispetto alla garanzia ipotecaria in ragione della quale Banc spa ha incassato le somme derivanti dall'esecuzione RGE 689/2010;
- i) la Curatela ha pertanto chiesto a quest'ultimo la ripetizione dell'importo di € 6.188,63 (sui € 56.000,00 incassati come corrispettivo della vendita della nuda proprietà dell'immobile del signor) senza ottenere risultato, con conseguente introduzione del presente giudizio.

All'udienza del 15 ottobre 2020, salvaguardato il contraddittorio, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate, con rinuncia a termini per ulteriori scritti difensivi.

* * *

Tanto premesso, deve ritenersi fondato l'assunto di parte ricorrente secondo cui l'assegnazione di somme in sede esecutiva ex art. 41 t.u.b. avviene in via provvisoria, atteso che di norma la dichiarazione di fallimento impedisce la prosecuzione di procedure esecutive individuali per la soddisfazione di crediti personali, a tutela del principio della *par condicio creditorum* garantito dalla procedura concorsuale (cfr. art. 51 L.F.).

Eccezione a tale principio è effettivamente dettata dall'art. 41 co. II d. lgs. 385/93 (c.d. TUB), che prevede tuttavia un mero privilegio processuale a favore del creditore ipotecario fondiario, il quale può proseguire l'azione esecutiva sul patrimonio del debitore, nonostante il fallimento, ma a determinate condizioni.

Il creditore non è infatti esonerato dal rispetto della verifica dei crediti in ambito concorsuale, dovendo comunque proporre domanda di ammissione allo stato passivo



fallimentare al fine di legittimare l'assegnazione del ricavato dalla vendita ottenuta (provvisoriamente) in sede esecutiva individuale, con richiamo in tal senso alla consolidata giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui *"in tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata da parte del giudice dell'esecuzione ha carattere provvisorio e può divenire definitiva soltanto in esito al riparto in sede fallimentare, sicché il curatore è legittimato ad agire per ottenere la restituzione degli importi percepiti in eccedenza dal creditore fondiario a titolo di anticipazione in sede esecutiva"* (cfr. Cassazione n. 23482 del 28/9/2018).

In ragione dei predetti principi, ove il riparto fallimentare preveda la graduazione di crediti meglio collocati rispetto a quello ipotecario per il quale la banca ha ottenuto soddisfazione provvisoria in sede esecutiva in ragione del privilegio processuale di cui all'art. 41 t.u.b., quest'ultima sarà tenuta alla restituzione alla Curatela della quota necessaria per soddisfare i crediti poziori.

Nel caso oggetto di disamina, è stato documentalmente acclarato:

- a) che l'attivo realizzato dal fallimento – comprensivo dell'importo di € 56.000,00 corrispondente alla liquidazione nell'esecuzione 689/10 della nuda proprietà dell'immobile di via Pinelli – ammonta ad € 169.253,00;
- b) che di tale somma la resistente Banc spa ha già incassato quanto liquidato in sede esecutiva individuale (cfr. doc. 4 pag. 2 e doc. 6);
- c) che in ragione dei conteggi riportati nel progetto di riparto parziale fallimentare (doc. 7 pag. 2) il Curatore ha detratto le spese generali, imputandole in proporzione al peso nella formazione dell'attivo generale sul ricavato dalla liquidazione di ogni singolo cespite;
- d) che le spese generali sul ricavato dal cespite trasferito nell'esecuzione immobiliare 689/2010 ammontano ad € 4.951,34;
- e) che a carico di ogni singolo cespite sono state caricate *pro quota* anche le singole spese sostenute in funzione della liquidazione, ossia ulteriori € 1.267,29 a carico di Banc .



Per quanto sin qui esposto, è quindi comprovato che in sede fallimentare sono state individuate spese prededucibili ex art. 111 L.F. (in quanto funzionali alla fase liquidatoria della procedura concorsuale) per € 6.188,63 a carico di Banc

Per l'effetto, dette somme vanno restituite dalla resistente contumace alla Curatela, al fine di dare esecuzione al riparto, il quale è stato comunicato a tutti i creditori, con decorso dei termini di legge senza che siano pervenute contestazioni, osservazioni o reclami.

E' infatti documentato che il progetto di distribuzione è stato approvato dal Tribunale e risulta dichiarato esecutivo ex art. 110 co. II e III L.F. (cfr. doc. 9).

Ne deriva che la resistente, che ha provvisoriamente incassato in sede di esecuzione immobiliare l'intero importo che sarebbe spettato al fallimento di € 56.000,00, deve restituire l'importo di € 6.188,63 per spese prededucibili, con richiamo in tal senso alla già citata giurisprudenza di legittimità secondo cui il privilegio processuale assicurato al creditore fondiario comporta sì il versamento della somma ricavata dalla vendita, sia pure al netto delle spese proprie del processo esecutivo individuale, ma nei limiti della "parte del prezzo corrispondente al complessivo credito" dello stesso: credito appunto delimitato, con l'eventuale riconoscimento di un importo minore di quello originario, anche in conseguenza dell'ammissione in prededuzione di altre somme da parte dei competenti organi della procedura fallimentare (cfr. la già citata Cassazione n. 23482/2018, in parte motiva).

Nel merito, la domanda attorea è quindi fondata sia nell'*an* che nel *quantum*.

La prova, oltre a tutte le evidenze documentali sopra indicate, deve essere desunta, inoltre, anche dal comportamento processuale del convenuto, valutabile ai sensi dell'art.116 c.p.c. Pertanto, la domanda della ricorrente deve trovare accoglimento e va accertato che

IN FALLIMENTO IN PERSONA

CURATORE DR è creditrice dell'importo di € 6.188,63 nei confronti di BANC SPA, in persona del titolare e legale rappresentante *pro tempore*.

Per l'effetto, la resistente va condannata a pagare alla ricorrente l'importo di € 6.188,63, oltre ad interessi legali dall'assegnazione del 18.3.2018 al saldo effettivo.



Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi delle fasi di studio ed introduzione e valori ridotti del 70% per la fase dell'istruttoria, attesa la celebrazione di una sola udienza, applicati tenendo conto dello scaglione oltre € 5.200,00, oltre ad € 118,50 per anticipazioni documentate.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con ricorso ex art 702 *bis* e ss. cod. proc. civ. tra le parti in premessa indicate, disattesa e respinta ogni diversa istanza eccezione conclusione:

- 1) *accerta che* IN FALLIMENTO IN PERSONA
CURATORE DR. è creditrice nei confronti di BANC SPA, in
persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € 6.188,63;
- 2) *condanna BANC SPA, in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, a*
pagare a IN FALLIMENTO IN PERSONA
CURATORE DR. , l'importo di € 6.188,63, oltre ad interessi legali
dall'assegnazione del 18.3.2018 al saldo effettivo;
- 3) *condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida nella somma di €*
2.095,00 per compenso professionale, oltre Iva e cpa se dovuti per legge ed oltre alla rifusione di €
118,50 per anticipazioni documentate.

Così deciso in Treviso, in data 22 novembre 2020.

Il Giudice

Dott. Marco Saran

